

TASI 2014

Come e quando versare – RAVVEDIMENTO OPEROSO TASI 2014

Normativa di riferimento:

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs. 203/98 e successive modificazioni, da ultimo articolo 1, comma 637, Legge 190/2014
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 1,00% fino al 31/12/2014 e dello 0,5% dal 01/01/2015. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula da applicare per il calcolo degli interessi dovuti, è la seguente:

- TASI non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Pertanto, in caso di versamento non effettuato o inferiore al dovuto, con riferimento sia alla prima che alla seconda rata dell'anno 2014 con scadenze rispettivamente al 16/10/2014 ed al 16/12/2014, si può effettuare la sanatoria mediante il ravvedimento calcolato come segue:

- 1) **ravvedimento “sprint”**, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo - per la rata di acconto dal 17/10/2014 al 30/10/2014 e per la rata di saldo dal 17/12/2014 al 30/12/2014 - si pagherà la TASI + la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 2) **ravvedimento “breve”**, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza - per la rata di acconto 31/10/2014 al 15/11/2014 e per la rata di saldo dal 31/12/2014 al 15/01/2015 - si pagherà l'I.M.U. + la sanzione del 3% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 3) **ravvedimento “lungo”**:
 - a) se il pagamento viene effettuato oltre il 30° giorno fino al 90° giorno , quindi dal 16/11/2014 al 14/01/2015 per la rata di acconto e dal 16/01/2015 fino al 16/03/2015 per la rata di saldo, si dovrà pagare - l'importo della TASI + la sanzione del 3,33% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno
 - b) se il pagamento viene effettuato oltre il 90° giorno quindi dal 15/01/2015 per la rata di acconto e dal 17/03/2015 per la rata di saldo e per entrambe entro il 30/06/2015, si dovrà pagare - l'importo della TASI + la sanzione del 3,75% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno.

Modalità di compilazione del modello F24:

il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa al “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, distinto per codice tributo

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Abitazione principale e pertinenze: Codice TASI 3958
- Altri fabbricati: Codice TASI 3961

Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014.

ATTENZIONE:

dopo il ravvedimento effettuare la comunicazione, allegando l'attestazione del versamento effettuato, utilizzando il “Modulo dichiarazione ravvedimento operoso TASI 2014”, presente nella sezione modulistica – Finanza e Tributi.